via Golto 4, 20121 Milano
C.F.80150590158 C.M. MIPC170001 Tel. 02/6551278
info@liceoparini.edu.it mipc170001@pec.istruzione.it
http://liceoparini.edu.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO
PER L'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale ("AI Act"), e in particolare l'art. 5, che vieta, tra l'altro, l'uso di sistemi di IA per l'inferenza delle emozioni di una persona fisica negli istituti di istruzione, l'uso di tecniche subliminali o manipolative, la classificazione delle persone fisiche sulla base del comportamento sociale e l'uso di sistemi di categorizzazione biometrica per dedurre dati sensibili;

VISTA la Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale", in vigore dal 10 ottobre 2025, che attribuisce particolare rilievo all'alfabetizzazione digitale e alla diffusione di una cultura dell'IA antropocentrica, sicura e affidabile, anche in ambito scolastico e formativo;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla tutela rafforzata dei dati dei minori;

VISTO il Decreto Ministeriale MIM n. 166 del 9 agosto 2025 e le “Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche” ad esso allegate, adottate previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, che raccomandano alle istituzioni scolastiche di approvare formalmente, in Consiglio d'Istituto, una politica d'uso dell'IA (AI Acceptable Use Policy), di individuare un referente interno per l'IA e di programmare la formazione del personale;

VISTE le Indicazioni Nazionali per i Licei, adottate in data 22 aprile 2026, che richiamano espressamente le Linee guida di cui al DM 166/2025 e ne raccomandano l'attuazione nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa;

VISTA la Strategia italiana per l'intelligenza artificiale 2024-2026, elaborata dal Dipartimento per la trasformazione digitale e dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTE le “Ethical Guidelines on the Use of Artificial Intelligence and Data in Teaching and Learning for Educators” della Commissione europea e le raccomandazioni UNESCO in materia di IA in ambito educativo;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235);

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca vigente;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) del Liceo “Parini” e l’assetto didattico-organizzativo del Parini, dall’a.s. 2027-2028, che colloca tra le proprie direttrici strategiche l'asse “Humanitas et Machina”, dedicato a un'introduzione critica e consapevole delle tecnologie di intelligenza artificiale nella didattica liceale;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare in modo organico, uniforme e verificabile l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale da parte di tutte le componenti della comunità scolastica – personale docente, personale ATA, studentesse e studenti, famiglie – nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della protezione dei dati personali e della finalità formativa ed educativa propria dell'istituzione scolastica;

SENTITO il Collegio dei Docenti nella seduta del 10 settembre 2026;

ACQUISITA la delibera del Consiglio d'Istituto n. _____ del _____;

DECRETA

L’adozione - a partire dall’anno scolastico 2026/2027 - del presente Regolamento d'Istituto per l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale, che si compone dei seguenti articoli.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale (di seguito “IA”) nelle attività didattiche, valutative, amministrative e organizzative del Liceo Classico “Giuseppe Parini” di Milano, in attuazione del Regolamento (UE) 2024/1689, della Legge 132/2025 e delle Linee guida ministeriali di cui al DM 166/2025.

Il Regolamento si applica a tutte le componenti della comunità scolastica: dirigente scolastico, personale docente, personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), studentesse e studenti, famiglie, nonché a chiunque utilizzi strumenti di IA nell'ambito di attività riconducibili all'Istituto, comprese quelle svolte in modalità agile o al di fuori dei locali scolastici.

Costituisce “sistema di IA”, ai fini del presente Regolamento, ogni sistema automatizzato che, sulla base di obiettivi definiti dall'uomo, genera output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni in grado di influenzare ambienti fisici o virtuali, così come definito dall'art. 3 del Regolamento (UE) 2024/1689: strumenti di IA generativa testuale, grafica o multimediale, sistemi di correzione e valutazione automatizzata, chatbot didattici, sistemi di raccomandazione, software gestionali dotati di funzionalità di IA.

Art. 2 – Principi generali

L'introduzione e l'utilizzo dell'IA nell'Istituto si ispirano ai principi indicati dalle Linee guida ministeriali (DM 166/2025) e dal Regolamento (UE) 2024/1689:

a) centralità della persona: l'IA è strumento ausiliario e mai sostitutivo della relazione educativa, del giudizio professionale del docente e della responsabilità valutativa, che restano affidati esclusivamente a persone fisiche;

b) equità e inclusione: l'adozione di strumenti di IA non deve generare discriminazioni né disparità di accesso tra studentesse e studenti, e deve tenere conto dei bisogni educativi speciali e dei disturbi specifici dell'apprendimento;

c) trasparenza: l'utilizzo di sistemi di IA nella didattica e nell'attività amministrativa deve essere reso noto ai soggetti interessati, con indicazione delle finalità e dei limiti dello strumento impiegato;

d) eticità e responsabilità: ogni utilizzo dell'IA è soggetto a supervisione umana effettiva (“human oversight”) e alla responsabilità personale di chi lo adotta;

e) sicurezza e protezione dei dati: l'utilizzo dell'IA deve garantire la protezione dei dati personali, in particolare dei minori, nel rispetto del GDPR e del principio di minimizzazione;

f) sostenibilità e alfabetizzazione critica: l'Istituto promuove la conoscenza delle opportunità e dei rischi dell'IA, orientando studentesse e studenti verso un uso consapevole, critico e responsabile delle tecnologie.

Art. 3 – Governance e referente d'Istituto per l'Intelligenza Artificiale

Il Dirigente Scolastico, in qualità di legale rappresentante dell'Istituto e di “deployer” ai sensi dell'art. 3, punto 4, del Regolamento (UE) 2024/1689, è responsabile dell'adozione, dell'aggiornamento e della corretta applicazione del presente Regolamento, nonché della programmazione della formazione obbligatoria in materia di IA per tutto il personale, ai sensi dell'art. 4 del medesimo Regolamento europeo.

È istituito, con separato provvedimento dirigenziale, il Referente d'Istituto per l'Intelligenza Artificiale, con il compito di: coordinare l'attuazione del presente Regolamento; fornire supporto informativo e consulenza al personale; monitorare le sperimentazioni in corso; curare i rapporti con il servizio digitale “Linee guida IA” della piattaforma Unica del Ministero; segnalare al Dirigente Scolastico eventuali criticità o utilizzi impropri.

Il Referente per l'IA opera in stretto raccordo con l'Animatore digitale, il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD) dell'Istituto e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) per gli aspetti di rispettiva competenza.

Art. 4 – Utilizzo dell'IA nell'attività didattica

Il personale docente può avvalersi di strumenti di IA a supporto della progettazione didattica, della predisposizione di materiali, prove ed esercitazioni, della differenziazione e personalizzazione dell'apprendimento, della riduzione degli adempimenti burocratici, fermo restando quanto segue.

a) la responsabilità didattica, valutativa e disciplinare resta in capo esclusivamente al docente, che è tenuto a verificare criticamente l'accuratezza, la pertinenza e la correttezza scientifica di ogni contenuto generato dall'IA prima di utilizzarlo nella pratica d'aula;

b) è vietato l'utilizzo di sistemi di IA per l'attribuzione di voti o giudizi finali senza revisione e validazione umana; l'IA può essere impiegata come supporto alla correzione (ad es. individuazione di errori formali), ma la valutazione conclusiva resta atto personale e motivato del docente;

c) il docente che utilizza materiali generati con IA per la produzione di prove, verifiche o materiali didattici destinati agli studenti è tenuto a citarne la provenienza, quando rilevante ai fini della trasparenza didattica;

d) sono vietati l'utilizzo di sistemi di IA per il riconoscimento delle emozioni degli studenti in aula e l'uso di sistemi di categorizzazione biometrica, in attuazione dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2024/1689;

e) il Collegio dei Docenti e i Dipartimenti disciplinari possono adottare, nell'ambito della propria autonomia didattica, linee di indirizzo specifiche sull'uso dell'IA per disciplina o indirizzo di studio, coerenti con il presente Regolamento.

Art. 5 – Utilizzo dell'IA da parte delle studentesse e degli studenti

L'Istituto riconosce il valore formativo di un utilizzo critico e consapevole dell'IA da parte delle studentesse e degli studenti, nell'ambito di un percorso di alfabetizzazione digitale e di pensiero critico che accompagna il curricolo verticale d'Istituto.

Fatte salve diverse indicazioni fornite dal singolo docente per specifiche attività didattiche, l'utilizzo di strumenti di IA da parte degli studenti è soggetto alle seguenti regole:

a) nelle verifiche scritte e orali in presenza, nelle prove di valutazione e negli esami, l'utilizzo di strumenti di IA è vietato, salvo che il docente lo autorizzi espressamente e ne definisca modalità e limiti;

b) negli elaborati domestici, nelle ricerche e nei lavori assegnati come compito, l'eventuale utilizzo di strumenti di IA generativa deve essere dichiarato dallo studente secondo le modalità indicate dal docente, e non può sostituire il lavoro personale di comprensione, elaborazione e argomentazione critica richiesto dalla prova;

c) la presentazione come proprio di un elaborato interamente o prevalentemente generato da un sistema di IA, senza dichiarazione e senza rielaborazione critica personale, costituisce comportamento scorretto ai sensi del Regolamento di disciplina d'Istituto e dello Statuto delle studentesse e degli studenti, ed è sanzionata secondo quanto previsto dal Regolamento di disciplina vigente;

d) è comunque vietato l'utilizzo di strumenti di IA per produrre contenuti offensivi, discriminatori, lesivi della dignità altrui o in violazione del diritto d'autore e della normativa sulla protezione dei dati personali di terzi.

Art. 6 – Utilizzo dell'IA nell'attività amministrativa e organizzativa

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario può avvalersi di strumenti di IA a supporto della predisposizione di atti, comunicazioni e attività istruttorie, fermo restando che l'adozione di ogni provvedimento amministrativo, con particolare riguardo agli atti aventi rilevanza esterna e agli affidamenti disciplinati dal D.Lgs. 36/2023, resta di esclusiva competenza e responsabilità del Dirigente Scolastico e del DSGA, ciascuno per le proprie attribuzioni.

L'utilizzo di strumenti di IA per il trattamento di dati personali contenuti nel fascicolo personale di studenti, famiglie e personale è consentito esclusivamente attraverso sistemi e piattaforme preventivamente valutati sotto il profilo della protezione dei dati, previa verifica con il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) e, ove necessario, previa valutazione d'impatto (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR.

È vietato l'inserimento di dati personali di studenti, famiglie o personale – anche in forma indiretta o parzialmente anonimizzata, quando comunque riconoscibile – in sistemi di IA generativa ad accesso pubblico non autorizzati dall'Istituto.

Art. 7 – Pratiche vietate e sistemi ad alto rischio

In attuazione dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2024/1689, sono in ogni caso vietati nell'ambito dell'Istituto:

a) l'uso di tecniche subliminali, manipolative o ingannevoli finalizzate ad alterare in modo sostanziale il comportamento di studentesse, studenti o personale;

b) l'uso di sistemi di IA per la valutazione o classificazione delle persone fisiche sulla base del comportamento sociale o di caratteristiche personali, con attribuzione di un punteggio sociale (“social scoring”);

c) l'uso di sistemi di categorizzazione biometrica volti a dedurre razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale;

d) l'uso di sistemi di IA per l'inferenza delle emozioni delle persone fisiche negli ambienti scolastici, salve le eccezioni per motivi medici o di sicurezza espressamente previste dalla normativa vigente.

I sistemi di IA impiegati per finalità di orientamento, ammissione, valutazione degli apprendimenti o accesso a percorsi formativi, ove qualificabili come sistemi ad alto rischio ai sensi dell'Allegato III del Regolamento (UE) 2024/1689, sono adottati solo previa verifica di conformità e nel rispetto degli obblighi di supervisione umana, documentazione e tracciabilità ivi previsti, e comunque non possono in alcun caso sostituire la decisione finale, che resta riservata alla persona fisica competente.

Art. 8 – Protezione dei dati personali e tutela dei minori

Il trattamento dei dati personali connesso all'utilizzo di sistemi di IA avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e limitazione della finalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679, con particolare attenzione alla tutela rafforzata dovuta ai dati di minori.

Le famiglie e, ove maggiorenni, le studentesse e gli studenti hanno diritto di non prestare il consenso all'utilizzo dei propri dati per finalità di addestramento di sistemi di IA, senza che ciò comporti alcuna limitazione o discriminazione nell'accesso ai servizi educativi e organizzativi dell'Istituto, che dovrà comunque garantire modalità alternative equivalenti.

L'informativa privacy d'Istituto è aggiornata, a cura del Dirigente Scolastico d'intesa con il DPO, per dare conto degli strumenti di IA effettivamente in uso, delle relative finalità e delle modalità di esercizio dei diritti degli interessati.

Art. 9 – Formazione del personale e alfabetizzazione all'IA

L'Istituto assicura, nell'ambito del Piano di Formazione del Personale e in coerenza con l'art. 4 del Regolamento (UE) 2024/1689 e con le Linee guida ministeriali (DM 166/2025), percorsi di formazione differenziati per profilo professionale – personale docente, personale ATA, staff di presidenza – finalizzati a garantire un livello adeguato di competenza, consapevolezza e responsabilità nell'uso degli strumenti di IA adottati.

L'Istituto promuove altresì, nell'ambito della propria offerta formativa e del curricolo verticale, percorsi di educazione all'IA rivolti alle studentesse e agli studenti, finalizzati allo sviluppo del pensiero critico, della consapevolezza digitale e della capacità di valutare criticamente le informazioni generate da sistemi automatizzati.

Art. 10 – Sperimentazione, monitoraggio e aggiornamento

Le sperimentazioni relative all'introduzione di strumenti di IA nella didattica o nell'organizzazione sono comunicate al Referente d'Istituto per l'IA e, ove previsto dalle disposizioni ministeriali, censite sulla mappa interattiva delle sperimentazioni resa disponibile attraverso il servizio digitale “Linee guida IA” della piattaforma Unica.

Il presente Regolamento è sottoposto a verifica periodica, almeno annuale, da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto, anche alla luce dell'evoluzione della normativa nazionale ed europea in materia di intelligenza artificiale e delle indicazioni applicative del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Art. 11 – Responsabilità disciplinare

La violazione delle disposizioni del presente Regolamento da parte del personale è valutata secondo le procedure e le garanzie previste dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca e dalla normativa vigente in materia di responsabilità disciplinare del personale della pubblica amministrazione.

La violazione delle disposizioni del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti è valutata e sanzionata secondo le procedure e le garanzie previste dal Regolamento di disciplina d'Istituto e dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998 e DPR 235/2007), nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità della sanzione rispetto alla mancanza commessa.

Art. 12 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1689, della Legge 132/2025, del Regolamento (UE) 2016/679, del Decreto Ministeriale MIM n. 166 del 9 agosto 2025 e delle relative Linee guida, nonché alla normativa scolastica vigente e al PTOF d'Istituto.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo on-line dell'Istituto e sulla sezione “Amministrazione Trasparente”, ed è portato a conoscenza di tutto il personale, delle studentesse, degli studenti e delle famiglie tramite pubblicazione

sul sito istituzionale, sul registro elettronico e diffusione in sede di Collegio dei Docenti, Consigli di Classe e assemblee studentesche e dei genitori.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 10 settembre 2026 e deliberato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 5 del 24 settembre 2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Massimo Nunzio Barrella

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD